

**COMUNE DI JERAGO CON ORAGO**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA LOCALE**

## Capo I

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Disciplina della Polizia Locale**

La Polizia Locale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Locale per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.

#### **Art. 2**

##### **Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Locale**

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli Ufficiali ed Agenti di P.G. e più particolarmente al Corpo di Polizia Locale.

Gli Appartenenti al Corpo di P.L., nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

#### **Art. 3**

##### **Disposizione di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

1. personalmente al titolare;
2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni dalle opere e le occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
4. con riserva agli organi preposti di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
5. con facoltà di revoca e sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

## CAPO II

### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 4**

#### **Inquinamento atmosferico e delle acque**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitari 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dal D.L. 05/02/1997 n. 22 e dalla Legge 09/12/1998 n. 426, dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

#### **Art. 5**

#### **Suolo pubblico**

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dal funzionario responsabile preposto.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico per un periodo non inferiore l'anno, anche se non comporta costruzioni di manufatti od installazione d'impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni inferiori all'anno sono considerate temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal funzionario responsabile preposto, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire alla revoca per motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione possono essere esercitate previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

#### **Art. 6**

#### **Sospensioni e revoca delle concessioni**

In qualsiasi momento il funzionario responsabile preposto, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti gli operatori di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo intercorrente tra revoca e la scadenza fissata.

### **Art. 7**

#### **Esazioni della tassa di occupazione di aree pubbliche**

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta di quietanza.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti, sarà pagata presso il locale Ufficio Tributi all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ovvero riscossa mediante i ruoli.

### **Art. 8**

#### **Modalità per il carico e scarico delle merci**

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate al suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale preposta, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità e anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale preposta, potrà provvedere, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi, per eventuali danni a terzi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

### **Art. 9**

#### **Scarico di rottami e di detriti**

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandenti o polverio.

Tutti i rifiuti di qualunque specie, anche se di piccole dimensioni, dovranno essere gettati negli appositi contenitori.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 10**  
**Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona almeno m.1,50 di larghezza.

Il funzionario responsabile preposto può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 11**  
**Installazione di tende solari**

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm..

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure d'altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal funzionario responsabile preposto.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal funzionario responsabile preposto, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i punti luce dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro, oltre all'obbligo da parte del trasgressore del ripristino dei luoghi.

**Art. 12**  
**Insegne, vetrine e pubblicità luminosa**

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni e dal vigente Codice della Strada, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile del funzionario responsabile preposto, ingenerare confusione con i segnali stradali e con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la compressione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale preposta.

In caso di riparazioni o di modifiche del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese e responsabilità annesse.

In caso di rifiuto, il funzionario responsabile preposto provvederà alla rimozione d'ufficio, ed in seguito addebiterà le spese all'interessato.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 13**  
**Esposizione di merci derrate all'esterno dei negozi**

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 14**  
**Fiere e mercati**

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinate dal Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento occupazioni spazi ed aree pubbliche.

L'assegnazione di posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Locale o da funzionario appositamente incaricato, secondo l'ordine di arrivo degli interessati, nel rispetto di quanto disposto nell'apposito regolamento per il mercato.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza permesso dell' Ufficio di Polizia Locale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 15**  
**Commercio ambulante**

Il commercio ambulante è regolato dal D.L.G.S. n. 114 del 31.03.1998 e dalle successive Leggi Regionali ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale, tramite il funzionario responsabile preposto potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa richiesta e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni saranno rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

**Art. 16**  
**Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni i trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico o particolare permesso dell'Autorità comunale preposta, previo parere del Comando di Polizia Locale.

**Art. 17**  
**Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi genere, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

La predetta concessione non può essere accordata sotto i portici o sottopassi in genere.

**Art. 18**  
**Divieto di giochi sul suolo pubblico**

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Le violazioni al primo ed al secondo comma del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro, oltre alla confisca degli oggetti in questione.

Le violazioni al terzo comma del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro.

### **Art. 19**

#### **Divieto di giochi pirotecnici ed innalzamento aerostati**

E' assolutamente vietato accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, innalzare aerostati a fiamma ed in genere di fare accensioni ed esplosioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ed in particolare di fare esplodere mortaretti, petardi e simili, di usare oggetti che comunque possano arrecare danni a persone o cose quali bombolette spray, borotalco, farina, acqua, ecc.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro, oltre alla confisca degli oggetti in questione.

### **Art. 20**

#### **Collocamento di condutture**

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio ai lavori.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

### Capo III

#### **NETTEZZA DEI CENTRI**

##### **Art. 21**

##### **Disposizioni di carattere generale**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro.

##### **Art. 22**

##### **Obbligo dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

##### **Art. 23**

##### **Disposizioni per i commercianti ambulanti**

E' proibito ai venditori ambulanti di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

I venditori ambulanti che frequentano il mercato settimanale, dovranno provvedere a ripulire l'area da materiali ingombranti e raccogliere ed asportare i propri rifiuti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

##### **Art. 24**

##### **Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

#### **Art. 25**

#### **Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni pubbliche le immondizie provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvederà alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 26**

#### **Trasporto di materiale di facile dispersione.**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato sui veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle abitazioni, delle attività produttive o commerciali o dei pubblici esercizi posti lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci ad oggetti per le quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 27**

#### **Sgombro della neve**

I proprietari e i conduttori di qualsiasi tipo di edificio o terreno, hanno l'obbligo solidale di evitare di gettare e spandere acqua sul suolo pubblico che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve caduta su suolo privato. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 28**

#### **Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di veicoli.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

### **Art. 29**

#### **Divieto di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche**

E' proibito lavorare sulle porte delle case, negozi o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

### **Art. 30**

#### **Disposizioni riguardante gli animali**

E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale.

I detentori di cani che accompagnano gli stessi sulle pubbliche Piazze e Vie o negli spazi aperti al pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia del suolo ogni qualvolta gli animali abbandoneranno rifiuti biologici solidi.

Inoltre, transitando sul suolo pubblico con l'animale, i possessori dovranno dimostrare ad ogni richiesta degli operatori di P.L. di essere dotati degli strumenti atti al recupero dei rifiuti di cui sopra.

Il transito di gruppi di animali o greggi, potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Funzionario Responsabile preposto, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare previa comunicazione che dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima del transito.

Le violazioni al primo, secondo e terzo comma del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

Le violazioni al quarto comma del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 550 Euro.

### **Art. 31**

#### **Divieto di getto di opuscoli, foglietti e affini**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro.

## CAPO IV

### DECORO DEI CENTRI ABITATI

#### Art. 32

##### Manutenzione degli edifici

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti in materia, i proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancare in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Funzionario preposto disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### Art. 33

##### Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Salvo quanto prescritto dalle Leggi Tributarie e sulle pubbliche affissioni vigenti, sulle facciate degli edifici non sarà, consentita l'apposizione di iscrizioni e manifesti. Nei luoghi e negli edifici predetti e in ogni caso al di fuori degli appositi spazi, è vietata, altresì l'affissione di manifesti, di avvisi o in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

E' vietato imbrattare con rifiuti, nafta, grassi, oli e affini, vernice e simili il suolo pubblico, le facciate, le recinzioni, i portoni ecc. anche se privati.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### Art. 34

##### Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti, prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dal Funzionario Responsabile preposto.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. Il Funzionario Responsabile preposto nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 35**  
**Ornamento esterno ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiore, gabbie d'uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurate in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiore posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

**Art. 36**  
**Depositi in proprietà privata**

Salvo quanto disposto del vigente Codice della strada, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi materiale che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica e al decoro della città.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

**Art. 37**  
**Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

**Art. 38**  
**Spolveramento di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili e anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 16.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

**Art. 39**  
**Pattumiere e recipienti con rifiuti**

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare all'esterno delle abitazioni i sacchi contenenti i rifiuti solidi domestici nella serata precedente il giorno della raccolta dei rifiuti solidi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 40**  
**Viali e giardini**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

1. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, animali eccettuati quelli da appartamento, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio o con museruola;
2. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
3. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi sulle panche o sedie;
4. guastare o lordare i sedili, danneggiare siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
5. Collocare sedie, baracche, panche, ceste e altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
6. dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
7. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme su dette, in quanto applicabili, valgono anche in caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 41**  
**Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale presso le pubbliche fontane.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

#### **Art. 42**

#### **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e degli edifici privati.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

E' altresì vietato gettare carte, bottiglie, mozziconi di sigaretta, sacchetti, cartoni e simili nelle piazze e nelle pubbliche vie.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 43**

#### **Recinzioni, siepi e piantagioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti, è assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Salvo quanto prescritto dall'art.29 del vigente C.d.S., è fatto obbligo ai proprietari di siepi e piantagioni, di mantenere le stesse in modo da non danneggiare o restringere la sede stradale e di non compromettere la leggibilità della segnaletica stradale, ovvero di mantenere tagliati i rami ad altezza irregolare che si protendono oltre la proprietà, ovvero quelli ad altezza inferiore a mt. 6 dal manto stradale. Le siepi di altezza superiore a mt. 1 situate in prossimità degli incroci, dovranno distare almeno mt. 5 dal ciglio stradale.

E' inoltre fatto obbligo di abbattere gli alberi che si protendono pericolosamente sulla pubblica via.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro, ed in caso di inadempienza, si procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere l'inconveniente, addebitando ai trasgressori le spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni azione legale al riguardo, per responsabilità civili e penali per incidenti o danni causati a persone, animali e cose mobili ed immobili dovuti al mancato rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

#### **Art. 44**

#### **Disposizioni riguardanti i cimiteri**

E' vietata l'introduzione di qualsiasi animale domestico e non, nei cimiteri.

E' altresì vietato introdurre negli stessi veicoli di ogni tipo ed appoggiare veicoli a due ruote ai cancelli.

All'interno dei cimiteri, sono ammessi solamente i veicoli adibiti ai servizi di pulizia e opere cimiteriali.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

## CAPO V

### QUIETE PUBBLICA

#### **Art. 45**

#### **Esercizio dei mestieri, arti ed industria**

L'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nelle zone abitate è subordinato al P.R.G. vigente. Chi esercita un'arte, un mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare di arrecare disturbo alla pubblica e privata quiete ed attenersi alle norme prescritte dalla Legge n. 447 del 26.10.1995 e del D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999.

I servizi tecnici municipali, su richiesta degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori secondo le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 46**

#### **Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

E' vietata la produzione e la diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'autorità preposta potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 260 Euro.

#### **Art. 47**

#### **Funzione di motori ed elettrodomestici nelle abitazione**

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili ventilatori ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 22 alle ore 07,00.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nelle zone urbane, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 48**  
**Rumori nelle abitazioni e nei locali pubblici**

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso improprio di apparecchi sonori che rechino disturbo alla quiete pubblica.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro.

**Art. 49**  
**Uso di strumenti sonori**

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Sono autorizzate le sirene d'allarme anti intrusione, a condizione che l'emissione acustica venga emessa per un periodo di tempo non superiore ai 3 minuti. Tale emissione sonora può ripetersi per un massimo di tre periodi, distanziati tra loro da almeno 30 secondi di silenzio. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e non può superare la durata di 15 secondi.

In ogni caso l'autorità preposta, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, piazze e luoghi aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, salvo casi debitamente motivati che saranno appositamente valutati ed autorizzati dal Funzionario Responsabile preposto.

E' consentito l'uso di altoparlanti agli arrotini, ombrellai e simili solamente durante il tempo necessario per consentire ai medesimi l'esercizio della loro professione.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 50**  
**Venditori e suonatori ambulanti**

Sono vietate le grida di rivenditori o affini.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Operatori di Polizia Locale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 51**  
**Schiamazzi, grida e canti**

Salvo quanto disposto dall'art.659 del Codice Penale, sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e nelle piazze sia di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Le violazioni al presente articolo saranno punite oltre che con quanto previsto dal Codice Penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 52**  
**Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni**

E' vietata, nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. Nel caso suddetto, gli Operatori di Polizia Locale, oltre accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno a parlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il proprietario dell'animale verrà deferito all'autorità giudiziaria. Le violazioni al primo comma del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro, mentre per il secondo comma con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 53**  
**Sale da ballo, cinema, luna park e ritrovi**

Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti in materia, le sale da ballo, i cinema, i luna park ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazioni del Funzionario Responsabile preposto ed attivati in modo tale che i suoni non rechino disturbo all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Funzionario Responsabile preposto nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni e le modalità del caso.

Le emissioni sonore, dovranno comunque essere ridotte a partire dalle ore 23,00 ed azzerate dalle ore 01,00

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 54**  
**Carovane nomadi**

Ai nomadi (zingari) è vietato campeggiare con i propri veicoli ed attrezzature sul territorio di questo Comune, fino a che non saranno predisposte apposite aree debitamente attrezzate allo scopo.

I trasgressori saranno allontanati anche in maniera coattiva se si rendesse necessario.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

## CAPO VI

### **NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

#### **Art. 55**

#### **Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili**

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche e di P.S. vigenti in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a provvedersi di licenza del Funzionario Responsabile preposto.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvedimenti imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con il deferimento dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 56**

#### **Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Funzionario responsabile riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 57**

#### **Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Funzionario Responsabile preposto, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro.

**Art. 58**  
**Animali pericolosi e cani**

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasporti su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere tenuti al guinzaglio e se di indole aggressiva, dovranno essere muniti di museruola.

I cani circolanti in luogo pubblico senza vigilanza da parte del proprietario, saranno accalappiati e custoditi nel canile convenzionato.

Sono a carico del proprietario tutte le spese dell'accalappiamento e del mantenimento in canile oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli animali non reclamati saranno messi a disposizione di eventuali nuovi proprietari.

Tutti i cani presenti sul territorio comunale, anche se custoditi nelle abitazioni private, devono essere muniti di tatuaggio identificativo per ovvie ragioni di controllo da parte delle Autorità comunali e sanitarie.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 59**  
**Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti in materia, i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Ufficio Tecnico e di Polizia Locale possono prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 60**  
**Manutenzione di aree di pubblico transito**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 61**  
**Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.**

I ponteggi di servizio ai cantieri edilizi (cesate), posizionati sul suolo pubblico, dovranno essere preventivamente autorizzati dal personale di Polizia Locale e costruiti solidamente e segnalati in modo adeguato sia di giorno che di notte e secondo le norme vigenti.

Il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'ispettorato al lavoro.

L'autorizzazione verrà rilasciata previo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico presso il locale Ufficio Tributi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro, salvo infrazioni di particolare gravità che saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 62**  
**Materiale di demolizione**

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro se non attraverso idonei dispositivi previsti dalle leggi in materia.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

**Art. 63**  
**Insegne, persiane e vetrate di finestre**

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante fisso, sicuro ed idoneo congegno di bloccaggio.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 55 Euro.

**Art. 64**  
**Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, oggetti, animali e materiale qualsiasi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

## CAPO VII

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER I PUBBLICI ESERCIZI**

#### **Art. 65**

##### **Norme generali**

Le norme generali che regolamentano i pubblici esercizi sono contenute nella Legge n. 287 del 25.08.1991 e successive modificazioni ed integrazione.

La vendita di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e di Igiene.

#### **Art. 66**

##### **Orari degli esercizi**

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con indirizzo politico tramite delibera di Consiglio Comunale e determinati dall'Organo Comunale preposto.

#### **Art. 67**

##### **Vendita e scorta delle merci**

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 68**

##### **Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**

Senza la prescritta autorizzazione del Funzionario Responsabile preposto, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro, con obbligo di rimozione immediata del banco.

#### **Art. 69**

##### **Esalazioni di merce**

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 70**

#### **Tabella per la vendita del combustibile**

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 71**

#### **Uso di contrassegni del Comune**

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro, con obbligo di rimozione dello stemma usato abusivamente.

## CAPO VIII

### **DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE**

#### **Art. 72**

##### **Esercizio del commercio ambulante**

L'esercizio del commercio ambulante è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali ed è regolamentato dal D.L.G.S. n. 114 del 31.03.1998 e dalle successive Leggi Regionali.

#### **Art. 73**

##### **Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita**

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro.

#### **Art. 74**

##### **Vendita ambulante di generi alimentari**

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e di Igiene.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

#### Art. 75

##### **Esercizio di mestieri girovagli**

Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovagli, se prima non ha ottenuto la licenza dall'Autorità Comunale.

La vendita di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e di Igiene.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovagli fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro.

#### Art. 76

##### **Baracche per pubblici spettacoli**

Senza la licenza del Funzionario Responsabile preposto, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'ufficio competente.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Funzionario Responsabile preposto, potrà peraltro stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 160 Euro.

## CAPO X

### MANIFESTAZIONI CON CORTEI

#### **Art. 77**

#### **Cortei funebri**

Ai sensi dell'art. 10 delle norme tecniche allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria, i cortei funebri, saranno di volta in volta concordati col locale Ufficio di Polizia Locale.

#### **Art. 78**

#### **Processioni – Manifestazioni**

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'Ufficio di Polizia Locale.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 110 Euro, nonché con l'interruzione e lo scioglimento immediato del corteo.

## CAPO XI

### SANZIONI

#### **Art. 79**

##### **Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per ogni articolo.

Le trasgressioni al presente regolamento non possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'Agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita.

La conciliazione potrà avvenire presso il locale Ufficio di P.L. o tramite versamento su apposito bollettino postale, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione, ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 80**

##### **Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Funzionario Responsabile preposto può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 81**

##### **Sequestro e custodia di cose**

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S., all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del DPR 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale.

Il relativo verbale sarà trasmesso all'autorità competente.

**Art. 82**  
**Sospensione delle licenze**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

**Art. 83**  
**Altre leggi e regolamenti**

Per tutti i casi non contemplati nel presente Regolamento di Polizia Locale, ci si atterrà alle norme contenute nei regolamenti Comunali e nelle Leggi vigenti.

## CAPO XII

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 84**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2002, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

# INDICE

## Cap I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1 – Disciplina della Polizia Locale	Pag.	1
“	2 – Vigilanza per l’Applicazione delle norme di Polizia Locale	“	1
“	3 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento	“	1

## Capo II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.	4 – Inquinamento atmosferico e delle acque	Pag.	2
“	5 – Suolo pubblico	“	2
“	6 – Sospensione e revoca delle concessioni	“	2
“	7 – Esazione della tassa di occupazione aree pubbliche	“	3
“	8 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci	“	3
“	9 – Scarico di rottami e detriti	“	3
“	10 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull’area pubblica	“	4
“	11 – Installazione di tende solari	“	4
“	12 – Insegne, vetrine e pubblicità luminosa	“	5
“	13 – Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi	“	5
“	14 – Fiere e mercati	“	5
“	15 – Commercio ambulante	“	6
“	16 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	“	6
“	17 – Installazione di chioschi ed edicole	“	6
“	18 – Divieto di giochi sul suolo pubblico	“	6
“	19 – Divieto di giochi pirotecnici ed innalzamento aerostati	“	7
“	20 – Collocamento di condutture	“	7

## Capo III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.	21 – Disposizioni di carattere generale	Pag.	8
“	22 – Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	“	8
“	23 – Disposizioni per i commercianti ambulanti	“	8
“	24 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	“	8
“	25 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	“	9
“	26 – Trasporto di materiale di facile dispersione	“	9
“	27 – Sgombro della neve	“	9
“	28 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche	“	9
“	29 – Divieto dell’esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche	“	10
“	30 – Disposizioni riguardanti gli animali	“	10
“	31 – Divieto di getto di opuscoli, foglietti ed affini	“	10

Capo IV  
**DECORO DEI CENTRI ABITATI**

Art.	32 – Manutenzione degli edifici	Pag.	11
“	33 – Collocamento dei cartelli ed iscrizioni	“	11
“	34 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative	“	11
“	35 – Ornamento esterno ai fabbricati	“	12
“	36 – Depositi in proprietà privata	“	12
“	37 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	“	12
“	38 – Spolveramento di panni e tappeti	“	12
“	39 – Pattumiere e recipienti con rifiuti	“	13
“	40 – Viali e giardini pubblici	“	13
“	41 – Vasche e fontane	“	13
“	42 – Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	“	14
“	43 – Recinzioni, siepi e piantagioni di terreni confinanti col suolo pubblico	“	14
“	44 – Disposizioni riguardanti i cimiteri	“	14

Capo V  
**QUIETE PUBBLICA**

Art.	45 – Esercizio dei mestieri, arti ed industria	Pag.	15
“	46 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	“	15
“	47 – Funzionamento di motori ed elettrodomestici nelle abitazioni	“	15
“	48 – Rumori nelle abitazioni e nei locali pubblici	“	16
“	49 – Uso di strumenti sonori	“	16
“	50 – Venditori e suonatori ambulanti	“	16
“	51 – Schiamazzi, grida e canti	“	17
“	52 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	“	17
“	53 – Sale da ballo, cinema e ritrovi	“	17
“	54 – Carovane di nomadi	“	17

Capo VI  
**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

Art.	55 – Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili	Pag.	18
“	56 – Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati	“	18
“	57 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	“	18
“	58 – Animali pericolosi – Cani	“	19
“	59 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	“	19
“	60 – Manutenzione di aree di pubblico transito	“	19
“	61 – Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione	“	20
“	62 – Materiale di demolizione	“	20
“	63 – Insegne, persiane e vetrate di finestre	“	20
“	64 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili	“	20

Capo VII  
**DISPOSIZIONI ANNONARIE PER I PUBBLICI ESERCIZI**

Art.	65 – Norme generali	Pag.	21
“	66 – Orari degli esercizi	“	21
“	67 – Vendita e scorta delle merci	“	21
“	68 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	“	21
“	69 – Esalazione di merci	“	21
“	70 – Tabella per la vendita del combustibile	“	22
“	71 – Uso di contrassegni del Comune	“	22

Capo VIII  
**DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE**

Art.	72 – Esercizio del commercio ambulante	Pag.	23
“	73 – Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita	“	23
“	74 – Vendita ambulante di generi alimentari	“	23

Capo IX  
**DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

Art.	75 – Esercizio di mestieri girovaghi	Pag.	24
“	76 – Baracche per pubblici spettacoli	“	24

Capo X  
**MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

Art.	77 – Cortei funebri	Pag.	25
“	78 – Processioni – Manifestazioni	“	25

Capo XI  
**SANZIONI**

Art.	79 – Accertamento delle violazioni e sanzioni	Pag.	26
“	80 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio	“	26
“	81 – Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni	“	26
“	82 – Sospensione delle licenze	“	27
“	83 – Altre leggi e regolamenti	“	27

Capo XII  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art.	84 – Entrata in vigore	Pag.	28
------	------------------------	------	----

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Publicato all'albo pretorio comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente regolamento in allegato alla deliberazione consiliare di approvazione ed alla relativa decisione tutoria, è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Jerago con Orago li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616. con nota prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ copia del presente regolamento è stata trasmessa al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario di Governo.

Data \_\_\_\_\_

**Visto: IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**